



CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

Piazza Marconi, 2
81038 Trentola Ducenta (CE)

Sito web: www.comune.trentoladucenta.ce.it

Tel.: 081 8128200
Fax: 081 8128206

Copia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. <u>83</u> del Reg. Del <u>17-12-2018</u>	Nomina legale per ricorso promosso dal Soc. Quadrifoglio Immobiliare srl e sig.ri Griffo Assunta Vittoria – Griffo Angela e Griffo Maria c/Comune di Trentola Ducenta innanzi al TAR Campania Napoli.
--	---

L'anno duemiladiciotto il giorno 17... del mese di dicembre, alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
Andrea SAGLIOCCO	SINDACO	X	
Luigi FABOZZI	ASSESSORE	X	
Filomena ESPOSITO	ASSESSORE	X	
Violetta MAIOLICA	ASSESSORE		X
Giuseppe GRASSIA	ASSESSORE	X	
Francesco PELLEGRINO	ASSESSORE	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 e art. 147 bis, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 e art. 147 bis c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

Assume la presidenza il SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

c) nei primi mesi del 2017 la variante al Piano di Lottizzazione (oggi Piano Urbanistico Attuativo ovvero PUA) di iniziativa privata alla Via Bovaro di cui alla Convenzione Rep. n°21/2013 presentata dalle sigg.re Griffo in data 04/04/2016 prot. n°3597 fu presa in esame dall'allora Dirigente preposto ing. Renata Tecchia e successivamente integrata in data 05/01/2017 prot. n°142. L'istruttoria, come da prassi, è stata necessariamente preceduta dall'esame dei documenti inclusi nella lottizzazione originaria. Si rilevò che le opere di infrastrutturazione dell'area, avviate con nota prot. n°14792 del 16/12/2014, si trovavano allo stato sospesi: l'Amministrazione Comunale non aveva mai nominato il collaudatore in corso d'opera. Inoltre si rilevavano altre incongruenze ed incompletezze nella lottizzazione originaria che venivano riprodotte anche nella variante presentata.

d) Pertanto il Dirigente preposto trasmetteva la nota prot. n°2443 del 23/02/2017, che si riporta integralmente, precisando che una compiuta istruttoria poteva essere effettuata solo ad integrazione e/o modificazione della documentazione presentata. Tale ultima prescrizione fu adempiuta con nota prot. n° 3392 del 17.03.2017

e) la suddetta istanza è stata poi ulteriormente integrata con nota prot. n° 5875 del 15.05.2017

f) con determinazione n° 18 /2017 del 5.6.2017 Reg. n° 493 del 5.6.2017 si è preso atto della compatibilità urbanistica e si è indetta conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri

g) con deliberazione di Commissione Straordinaria n. 111 del 7.6.2017 è stata adottata la Proposta di variante al Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata alla Via Bovaro nel Comune di Trentola Ducenta

Orbene da quanto finora esposto, è di cristallina evidenza che il Comune di Trentola Ducenta, nell'approvare la suddetta variante al PUA, ha partecipato in modo incisivo e costante al procedimento.

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

*competenza in materia urbanistica, per avviare quanto indicato con
deliberazione di G.C. n. 27 del 20.09.2018"*



Alla luce dei detti fatti è di solare evidenza che i provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e devono essere annullati e/o riformati per i seguenti

MOTIVI


Con riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 27 del 20.09.2018 pubblicata il 21.09.2018


1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ' E PERPLESSITÀ' DELLA MOTIVAZIONE. INVALIDITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ' ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO. CONTRADDITTORIETÀ' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA.

1.a E'orientamento pacifico in Giurisprudenza che l'amministrazione, dopo avere approvato un piano di lottizzazione, può rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area (e quindi, conseguentemente, decidere di non stipulare più la convenzione di lottizzazione o di stipularla sotto presupposti diversi), però deve farlo prima della stipula della relativa convenzione (per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2453), perché se è vero che, attesa la sua natura meramente programmatoria, il piano di lottizzazione è, di per sé, inidoneo a far sorgere in capo ai privati aspettative giuridicamente qualificate" è altrettanto vero che "la sottoscrizione della convenzione urbanistica costituisce presupposto necessario per il rilascio del permesso di costruire. Solo dopo la stipula della convenzione di lottizzazione, infatti, si perfeziona lo strumento urbanistico attuativo e l'area interessata riceve una disciplina urbanistica che consente di procedere all'edificazione, in

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postaccertificata-avvocati.it

procedimentale che ha portato all'approvazione della variante del PUA, fotografato dall'autodichiarazione che si versa in atti del Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Trentola Ducenta all'epoca del rilascio della variante Ing. Renata Tecchia, avrebbe facilmente rilevato che le ricorrenti hanno presentato, in sede di approvazione al PUA, l'esecuzione diretta da parte dei lottizzanti delle opere relative alla sistemazione a verde attrezzato delle due aree per standard su Via Bovaro, secondo un progetto definitivo ed esecutivo da presentare ed attuare entro il termine di validità del piano attuativo (art. 5). Si osserva che la tavola n°24 approvata in uno alla variante di Piano è relativa ad una generica sistemazione dello standard quale verde attrezzato, mentre il computo metrico estimativo (relazione R9), il quadro economico (relazione R10), il disciplinare (relazione R 12) fanno riferimento esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria ed agli allacciamenti ai pubblici servizi. Pertanto quello che nella Convenzione originaria del 2013 era una facoltà, nell'atto aggiuntivo rep. n. 2/2018 si concretizza in un impegno concreto e obbligatorio per le ricorrenti con riferimento alla destinazione di verde attrezzato che, se non fosse eseguito costituirebbe una violazione aperta dell'art. 5 dell'atto Rep. 2/2018 con che porterebbe conseguenze devastanti per le ricorrenti in termini sanzionatori. Anche con riguardo alla individuazione ed all'attuazione il Comune di Trentola Ducenta è stato parte attiva all'iter procedimentale e nulla ha eccepito sui tempi di attuazione dell'esecuzione delle opere. Ma la infondatezza, l'illogicità, e l'assurdità, dell'arresto motivazionale contestato in questo punto risiede nel fatto che chi ha redatto la delibera impugnata evidentemente dimentica che il controllo sull'assetto urbanistico del territorio comunale è sia costituzionalmente sia ope legis in capo al Comune, e quindi ove mai in sede di progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione a verde le ricorrenti attuassero gli standard in maniera non conforme





AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL. 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

delle osservazioni, nonché nell'approvazione degli stessi da parte dell'Organo politico all'epoca presente (Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale). In quanto alla diloscazione delle aree, come dimostrato anche dalle tavole di raffronto riportate nell'ambito dell'autocertificazione dell'ing. Tecchia, non si rileva alcuna differenza (se non in termini dimensionali ed in aumento) rispetto al piano di lottizzazione approvato con deliberazione di G.M. n°180 del 14/11/2012. Quindi rispetto al 2013 le ricorrenti hanno ceduto più aree al comune, e quindi alla collettività trentolese, di quanto non fossero previste nella convenzione del 2013 giovando ulteriormente all'interesse della collettività e non deprivandolo come vorrebbe insinuare il provvedimento impugnato

Con riferimento alla Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 02.11.2018 pubblicata il 05.11.2018

3) VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COMMA TERZO DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COSI' COME CANONIZZATO DALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 E SS. DELLA L. 17.8.1942 N. 1150. ECCESSO DI POTERE PER PALESE CONTRADDITTORIETA' E PERPLESSITA'. PALESE SVIAMENTO

il potere di pianificazione urbanistica del territorio – la cui attribuzione e conformazione normativa è costituzionalmente conferita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ex art. 117, comma terzo, Cost. ed il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune – non si limita alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse. Al contrario, tale potere di pianificazione deve essere rettammente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL. 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Via Bovaro con progettazione ed esecuzione a carico dei lottizzanti da eseguirsi nel termine di vigenza decennale del PUA (art.5 atto aggiunto rep. 02/2018); il PUA individua quattro aree standard destinate a verde per complessivi mq 6383,98 che ad oggi non hanno una progettazione esecutiva che i lottizzanti potrebbero produrre ad opere edilizie concluse senza un fattivo coinvolgimento dell'amministrazione Comunale; Le aree a standard sono previste frazionate e dislocate in maniera non ottimale per la fruizione ed interesse della collettività; (omissis)". Quindi stando alla lettera della delibera G.C. n. 40/2018 l' "avviare quanto indicato dalla delibera di G.C. n. 27 del 20.09.2018" significa null'altro che:

a) dover trovare la formula giuridica per "rimangiarsi" quanto approvato in sede di variante al PUA e dare un veste di fondatezza giuridica alla infondata arbitraria ed illegittima affermazione secondo cui "la realizzazione della sistemazione delle aree a verde su Via Bovaro con progettazione ed esecuzione a carico dei lottizzanti da eseguirsi nel termine di vigenza decennale del PUA (art.5 atto aggiunto rep. 02/2018); il PUA individua quattro aree standard destinate a verde per complessivi mq 6383,98 che ad oggi non hanno una progettazione esecutiva che i lottizzanti potrebbero produrre ad opere edilizie concluse senza un fattivo coinvolgimento dell'amministrazione Comunale"

b) trovare la fruizione e dislocazione ottimale alle aree a standard del PUA "de quo agitur" dopo avere ovviamente motivato il perché quelle definite ed approvate con la variante al PUA di appena un anno fa non lo siano.

Ora l'illegittimità palese della impugnanda delibera si rinviene:

a) in primis nel fatto che, chi ha affermato che ci fosse bisogno di un avvocato esperto di urbanistica (il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Trentola Ducenta) è lo stesso che ha firmato l'atto aggiuntivo alla Convenzione rep. 2/2018 del 25.1.2018 dando il via alle opere in pieno corso della variante al PUA. Non si comprende

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatofabriola@postacertificata-avvocati.it

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale – adito *contrariis reiectis* in accoglimento del presente ricorso così provvedere:

- Annullare la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 20.09.2018 pubblicata il 21.09.2018 e affissa da tale data all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ex art. 124 del dlgs. 267/2000 e s.m.i. avente ad oggetto "*Piano di lottizzazione di edilizia convenzionata di iniziativa privata via Bovaro PUA. Atto di indirizzo*"
 - Annullare per illegittimità derivata la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 02.11.2018 pubblicata il 05.11.2018 e affissa da tale data all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ex art. 124 del dlgs. 267/2000 e s.m.i. avente ad oggetto "*Piano di lottizzazione di edilizia convenzionata di iniziativa privata via Bovaro PUA. Nomina legale con competenza di diritto amministrativo a supporto dell'UTC. Atto di indirizzo*"
 - Declarare il risarcimento dei danni subendi ex art. 30 cpa scaturenti dall'illegittimo comportamento
 - Trasmettere, ove ne ricorrano i presupposti, le impugnate delibere alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti competente al fine di enucleare e perseguire il danno erariale eventualmente scaturente
- Con vittoria di onorari e spese ex art. 26 c.p.a. da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario

Avv. Renato Labriola

LABRIOLA Firmato digitalmente
RENATO da LABRIOLA RENATO
Data: 2018.12.04
14:23:06 +01'00'

e composto di 13 pagine esclusa la presente attestazione di conformità, è copia conforme all'originale file nativo, ottenuta ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 bis, D.L. 179/2012, introdotto dal Dl. 90/2014, del ricorso dinanzi al Tar Campania Napoli per la riforma e/o annullamento della delibera di Giunta Comunale n. 27 del 20.09.2018 pubblicata il 21.09.2018 e affissa da tale data all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ex art. 124 del dlgs. 267/2000 e s.m.i. avente ad oggetto "*Piano di lottizzazione di edilizia convenzionata di iniziativa privata via Bovaro PUA. Atto di indirizzo*", della Delibera di di Giunta Comunale n. 40 del 02.11.2018 pubblicata il 05.11.2018 e affissa da tale data all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ex art. 124 del dlgs. 267/2000 e s.m.i. avente ad oggetto "*Piano di lottizzazione di edilizia convenzionata di iniziativa privata, via Bovaro PUA. Nomina legale con competenza di diritto amministrativo a supporto dell'UTC. Atto di indirizzo, di ogni atto preordinato connesso e conseguente*"

Caserta, lì 4.12.2018


Avv. Renato Labriola



SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI


N. 214/18 Reg. Cron.
AVVOCATO AUTORIZZATO
(LEGG. 21/01/1994 N. 53)

STUDIO LEGALE
AW. RENATO LABRIOLA
Via Don Bosco, 27 - 81100 CASERTA
Tel. 0823 323 786 - Fax 0823 213 007
PEC: awrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Imma) 

AVVERTENZE

Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con lui convivente e addetto alla casa, ufficio, abitazione purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace. In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza della suddetta persona, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso del destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera racca e avviso di ricevimento, dall'avvenuto deposito. Datto avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta dell'ufficio postale o in un luogo accessibile a tutti, l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo dove il plico è stato depositato e del suo eventuale contenuto. Il giorno cronologico e modello registro (dati ricavabili in alto a sinistra della busta). Trascorsi i giorni della spedizione della lettera racca senza che sia stato ritirato il plico, l'AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE con tutte le notazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indicazione "plico non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il plico, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal postale nell'ufficio postale con l'indicazione "non ritirato entro il termine di 180 giorni".



Postaraccomandata

Posteitaliane


04.12.2018 16.40
Euro 007,95

ID0787740442019 81038
16001 81100 CASERTA CENTR
0 (02)
1-PT041938



CORRISPONDENTE DUCENTA IN PERSONA DEL
SINDACATO ELETTORALE IN PIAZZA MARCONI,
2 CAP 81038 TRENTOLA DUCENTA (CE)

(Tel. 0375 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 573 ANNI - A



AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213087
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

via Bovaro PUA. Nomina legale con competenza di diritto amministrativo a supporto dell'UTC. Atto di indirizzo

➤ di ogni atto preordinato connesso e conseguente

PER IL RISARCIMENTO EX ART. 30 C.P.A.

dei danni subendi dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione resistente che si quantificherà in corso di causa

FATTO

Per chiarire la odierna posizione processuale e il relativo interesse degli odierni ricorrenti, occorre puntualizzare da subito che le sigg.re Griffo Assunta Vittoria, Griffo Angela e Griffo Maria, sono titolari della lottizzazione convenzionata di iniziativa privata in Trentola Ducenta alla Via Bovaro di cui alla convenzione Rep. n°21/2013. Tale convenzione di lottizzazione è stata successivamente integrata con Atto Aggiuntivo Rep. n°2/2018 del 25/01/2018 a seguito di variante approvata con Deliberazione di Commissione Straordinaria n°227 del 14/11/2017, mentre la "Quadrifoglio Immobiliare srl", è titolare di un Contratto di permuta con le suddette sigg.re Griffo Assunta Vittoria, Angela e Maria relativamente al piano di lottizzazione in parola ed ha acquistato con Atto del notaio Umberto D'Angelo Rep. n°9766 del 01/08/2018 Raccolta n°6369 e registrato ad Aversa il 03/08/2018 al n°4903 Serie T1, una porzione di terreno al fine di dare corso ai lavori del lotto 1 C e del Lotto 9 rispettivamente con SCIA prot. n°13153 del 16/10/2018 e con CIL prot. n°12041 del 25/09/2018.

Inoltre, per una migliore e più chiara esposizione della procedura attuata per approvare la variante al PUA "de qua agitur occorre esporre che:

- a) Con convenzione di lottizzazione Rep. n° 21/2013 è stato approvata la Convenzione di lottizzazione in Trentola Ducenta (CE) alla via Bovaro
- b) in data 4.4.2016 con prot. n° 3597 è stata presentata istanza di approvazione di Piano Urbanistico attuativo in variante al Piano di lottizzazione approvato convenzione di lottizzazione Rep. n° 21/2013

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

A seguito dell'approvazione della variante "de qua agitur", la Quadrifoglio srl ha iniziato i lavori con l'edificazione dei primi due immobili che sono già in avanzata fase di realizzazione.

Improvvisamente, con l'avvento della nuova amministrazione del Comune di Trentola Ducenta, che evidentemente non ha ben presente i principi di continuità degli atti della P.A. ed il rapporto di immedesimazione organica della P.A. in base al quale gli atti posti in essere dai soggetti fisici che in un determinato momento storico agiscono come pubblici funzionari ed amministratori sono da imputare direttamente all'Ente Pubblico o Amministrazione di cui fanno parte, con delibera di G.M. n°27 del 20/09/2018, palesemente lesiva degli interessi delle ricorrenti, ha statuito che : *"Dato atto che Detto PUA prevede per l'attuazione degli standard urbanistici la cessione delle aree in forma gratuita all'Amministrazione Comunale (art. 13 atto di concessione rep. 21/2013) e la realizzazione della sistemazione delle aree a verde su Via Bovaro con progettazione ed esecuzione a carico dei lottizzanti da eseguirsi nel termine di vigenza decennale del PUA (art.5 atto aggiunto rep. 02/2018); il PUA individua quattro aree standard destinate a verde per complessivi mq 6383,98 che ad oggi non hanno una progettazione esecutiva che i lottizzanti potrebbero produrre ad opere edilizie concluse senza un fattivo coinvolgimento dell'amministrazione Comunale; Le aree a standard sono previste frazionate e dislocate in maniera non ottimale per la fruizione ed interesse della collettività; (omissis)"*.

Inoltre ad integrazione della suddetta delibera l'attuale Amministrazione comunale, in maniera piuttosto singolare ne ha emanata una successiva, n. 40 del 02.11.2018, in cui ha espressamente statuito che *"preso atto della nota n. 12178 del 27.09.2018 con la quale il Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. propone stante la complessità della materia e la mancanza di professionalità specifiche interne all'Ente, di individuare un avvocato con*

concorso con la dotazione dell'area delle necessarie opere di urbanizzazione; il rilascio delle singole concessioni edilizie, infatti, è espressamente subordinato dal legislatore, ai sensi dell'art. 28, quinto comma, della legge n. 1150 del 1942, all'impegno a realizzare, contemporaneamente ai fabbricati, le opere di urbanizzazione. In effetti, all'approvazione del piano deve seguire la stipula della convenzione di lottizzazione, che, a sua volta, costituisce il presupposto per l'autorizzazione a lottizzare da parte del Comune. Pertanto, la stipula della convenzione e la successiva trascrizione a cura del privato sono condizioni di efficacia della delibera di approvazione della lottizzazione (T.A.R. Lazio, sez. I, 4 settembre 2001, n. 7110). In altri termini, il piano di lottizzazione convenzionata acquista efficacia non per effetto dell'approvazione del relativo progetto da parte del Consiglio comunale, ma con le successive stipulazioni e trascrizioni della convenzione (T.A.R. Campania, 28 ottobre 1997, n. 2648; T.A.R. Lazio, Latina, 17 luglio 1995, n. 592; Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 1984, n. 744) - TAR Basilicata, sez. I, sent. 28/11/16 n. 1071.). Nel caso "de quo agitur" non solo vi è stata la firma convenzione per la lottizzazione in data 19.12.2013 rep. 21/2013, ma vi è stato anche l'atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritto in data 25.1.2018 rep. 2/2018 in cui sia il Comune di Trentola Ducenta che le ricorrenti hanno ulteriormente precisato e definito sia le modalità che i termini per attuare le opere.

1.2 L'arresto motivazionale secondo cui *"il PUA individua quattro aree standard destinate a verde per complessivi mq 6383,98 che ad oggi non hanno una progettazione esecutiva che i lottizzanti potrebbero produrre ad opere edilizie concluse senza un fattivo coinvolgimento dell'amministrazione Comunale"* è priva di senso, erronea contraddittoria e non rispondente assolutamente alla realtà procedimentale prodromica all'approvazione della variante del PUA ed al successivo atto aggiuntivo alla convenzione. Infatti se chi ha emanato la delibera n. 27/2018 avesse studiato attentamente l'iter



all'interesse pubblico ben potrebbe il Comune di Trentola Ducenta intervenire in maniera ferma a tutela dello stesso.


2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ' E PERPLESSITÀ' DELLA MOTIVAZIONE. INVALIDITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ' ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO. CONTRADDITTORIETÀ' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. MOTIVAZIONE CARENTE E CONTRADDITTORIA. ERRONEITÀ' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO

L'arresto motivazionale della deliberazione di G.M. n°27 del 20/09/2018 nella parte in cui afferma che "*Le aree a standard sono previste frazionate e dislocate in maniera non ottimale per la fruizione ed interesse della collettività; (omissis)*" : è generico, apodittico, illegittimo, illogico e totalmente infondato in quanto:

- a) ignora totalmente l'iter procedurale che ha portato alla variante al PUA. In tale iter le ricorrenti hanno sottoposto le tavole progettuali e gli elaborati al Comune di Trentola Ducenta che li ha regolarmente approvati senza nulla obiettare. Era quella la sede per eccepire la non ottimale fruizione e dislocazione degli standards, non ex post a lavori iniziati
- b) non vi è alcuna relazione o osservazione tecnico urbanistica da parte degli Uffici Comunali preposti o esterna che motivi la non ottimalità del frazionamento e della dislocazione degli standard soprattutto se questi ultimi sono stati approvati definitivamente con l'atto aggiuntivo alla Convenzione rep. 2/2018 del 25.1.2018. Non vi è alcuna variazione urbanistica o di assetto del territorio che abbia reso l'assetto degli standard inopportuna rispetto al paventato interesse pubblico
- c) l'interesse della collettività è stato ampiamente salvaguardato dall'iter formativo della variante al Piano che, come prescrive la normativa vigente, si è concretizzata nella pubblicazione integrale degli atti e nella raccolta

non è circoscritto solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico -- sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati . Tali finalità dell'urbanistica e degli strumenti che ne comportano attuazione, sono peraltro desumibili fin dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150, laddove essa individua il contenuto della "disciplina urbanistica e dei suoi scopi" (art. 1), non solo nell'"assetto ed incremento edilizio" dell'abitato, ma anche nello "sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica". In definitiva, l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Ebbene con la delibera di G.C. n. 40/2018 il Comune di Trentola Ducenta abdica "de facto" all'esercizio del potere di pianificazione urbanistica in quanto afferma perentoriamente di dover *"individuare un avvocato con competenza in materia urbanistica, per avviare quanto indicato con deliberazione di G.C. n. 27 del 20.09.2018"*, in quanto in quanto necessario stante la complessità della materia e la mancanza di professionalità specifiche interne all'Ente così come affermato dal Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. . Ebbene nella deliberazione di G.C. n. 27 del 20.09.2018 è espressamente stabilito che *"Dato atto che Detto PUA prevede per l'attuazione degli standard urbanistici la cessione delle aree in forma gratuita all'Amministrazione Comunale (art. 13 atto di concessione rep. 21/2013) e la realizzazione della sistemazione delle aree a verde su*





AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

quindi come il detto Responsabile a Gennaio 2018 avesse tutto chiaro nel procedimento di variante al PUA de quo agitur e nove mesi dopo, a settembre 2018 reputasse la materia, che si ripete è la stessa della Convenzione rep. 2/2018, complessa tanto da dover costringere lo stesso a dichiararsi carente di professionalità e ad esternalizzare l'eventuale incombenza urbanistica.

b) si darebbe incarico ad un avvocato esperto di urbanistica per trovare una veste giuridica ad un qualcosa che tale veste non può avere e cioè l'assurda affermazione secondo cui *"il PUA individua quattro aree standard destinate a verde per complessivi mq 6383,98 che ad oggi non hanno una progettazione esecutiva che i lottizzanti potrebbero produrre ad opere edilizie concluse senza un fattivo coinvolgimento dell'amministrazione Comunale"*

c) soprattutto si cede in maniera illegittima ed ingiustificata il potere di pianificazione urbanistica ad un avvocato e non ad un ingegnere o a un architetto esperto nella detta materia

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

EX ART. 30 C.P.A.

Si richiede fin da subito il risarcimento dei danni subendi dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione resistente che si quantificherà in corso di causa anche atteso il fatto che due immobili sono già in avanzata fase di realizzazione

RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI

ALLA PROCURA REGIONALE

DELLA CORTE DEI CONTI COMPETENTE

Si richiede da subito, ove se ne ravvisino gli estremi, la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti competente al fine di enucleare e perseguire il danno erariale scaturente dagli effetti delle delibere impugnate



AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

PROCURA

Avv. Renato Labriola

Vi delego a rappresentarci e difenderci davanti al Tar Campania Napoli nel presente ricorso per l'annullamento delle delibere di Giunta Comunale n. 27 del 20.09.2018 e n. 40 del 2.11.2018 del Comune di Trentola Ducenta conferendovi i più ampi poteri previsti dalla legge compreso quello di chiamare in causa terzi responsabili, conferendovi espressa facoltà di transigere e conciliare la presente controversia, con promessa di rato e valido del vostro operato. Vi autorizzo al trattamento dei dati sensibili e personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Eleggo domicilio presso di Voi.

X **Quadrifoglio Immobiliare srl**
Via Santa Monica, 21
81038 Trentola Ducenta (Ce)
Cod. Fisc. e P.IVA 03381700610

Quadrifoglio Immobiliare srl
L'Amministratore Unico
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

E' autentica
Avv. Renato Labriola

[Signature]

Io sottoscritto avv. Renato Labriola
attesto che la presente copia formato
immagine è conforme all'originale cartaceo
da cui è estratta

Avv. Renato Labriola

LABRIOLA
RENATO

Firmato digitalmente da
LABRIOLA RENATO
Data: 2018.12.04 14:37:14
+01'00'

RELATA DI NOTIFICA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avvocato Renato LABRIOLA**, con studio in Caserta alla Via Don Bosco n. 27, c.f. LBRRNT64B01B963T, P.IVA 07113440635, nella mia qualità di difensore della Soc. **Quadrifoglio Immobiliare s.r.l.** (P.IVA 03381700610) con sede legale in Trentola Ducenta (CE) alla via Santa Monica n. 21 in persona dei legali rapp.ti p.t. Sig.ra Carmen Maiolica (C.F. MLCMN73P48B963S) e arch. Gianfranco Sagliocco (C.F. SGLGFR73B14I234J), **Griffo Assunta Vittoria** (C.F. GRFSNT49S50L379C), **Griffo Angela** (C.F. GRFNGL59E71L379M), **Griffo Maria**(C.F.GRFMRA54T50L379S), (tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avv.ti di S. Maria C.V., adottata nella seduta del 12/11/2004) ,avente per oggetto ricorso al Tar Campania Napoli per l'annullamento delle Delibere di Giunta Comunale n. 27 del 20.09.2018 pubblicata il 21.09.2018 e n. 40 del 2.11.2018

HO NOTIFICATO

a ogni effetto e conseguenza di legge via PEC l'allegato a:

Comune di Trentola Ducenta (CE) in persona del Sindaco p.t. domiciliato al seguente indirizzo pec estratto da indicepa.gov.it: protocollo.trentoladucenta@legalmail.it

ATTESTO,

ai sensi dell'art. 3 bis co. 2 L. 53/1994, del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.C.M. 40/2016 e s.m.i. la conformità della copia per immagine notificata all'originale cartaceo in mio possesso.

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati informatici:

- ricorso al Tar Campania Napoli per l'annullamento delle Delibere di Giunta Comunale n. 27 del 20.09.2018 pubblicata il 21.09.2018 e n. 40 del 2.11.2018

+ procura in calce

Avv. Renato LABRIOLA

**LABRIOLA
RENATO**

Firmato digitalmente
da LABRIOLA RENATO
Data: 2018.12.04
14:45:12 +01'00'

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;

2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.